

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDI' 28 SETTEMBRE 2012

1. Ricorso CALC. ANDREA CALANDRA RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara del Campionato Primavera TIM, Hellas Verona/Sassuolo Calcio dell'8.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 dell'11.9.2012)

2. Ricorso HELLAS VERONA F.C. ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta alla reclamante.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società seguito gara Verona/Spezia del 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

3. Ricorso Sig. MASSIMO SECONDO RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15.10.2012 inflittagli seguito gara Sassuolo/Pro Vercelli del 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)